

LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Transizione digitale e Governance nel D.L. 31 maggio 2021, n. 77



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

La Transizione digitale e la *Governance* del PNRR: D.L. 31 maggio 2021, n. 77 Parte II, Titolo II

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza¹ (PNRR), la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è stata inserita nel primo asse della Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" ed afferisce alla Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", di cui ne rappresenta contestualmente uno dei temi trasversali.

Ad intervenire sulla materia è, in particolare, il Titolo II della Parte II del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (articoli 38-43), che reca disposizioni di semplificazione e transizione digitale ed imprime un'accelerazione al processo di digitalizzazione dell'attività amministrativa degli enti pubblici, precedentemente avviata con il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)², con D.L. 16 luglio 2020, n. 76³ e con il nuovo Piano Triennale per l'informatica nella P.A.⁴.

Con il D.L. 77/2021 viene ribadita la centralità del domicilio digitale e della diffusione delle comunicazioni digitali, nonché delle piattaforme SPID (Sistema pubblico di identità digitale) e CIE (Carta di identità elettronica), anche per fini elettorali e referendari, della condivisione dei dati tra PA e della semplificazione delle autorizzazioni per l'installazione di infrastrutture digitali. Inoltre, per la prima volta, per gli enti inadempienti vengono previste delle sanzioni.

Più in dettaglio, con l'art. 38 si interviene su alcuni aspetti della **notifica digitale** degli atti della PA, già toccata dall'art. 26 del c.d. *Decreto Semplificazioni* del 2020. In questa sede, si prevede che il gestore della *Piattaforma per la notificazione digitale* (PND)⁵ –il cui sviluppo è stato previsto della legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 402-403) con la finalità di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con

¹ Cfr. <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>

² Di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07:82>
<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.codiceRedazionale=005G0104&atto.art.numero=0&atto.art.sottoArt.=1&atto.art.sottoArt.1=10&qId=9a974e46-b56d-4741-a1c1-ea3bcf4a0367&tabID=0.45271782115469006&title=lbl.dettaglioAtto>

³ Cfr. cd Decreto Semplificazioni

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020:76~art55>

⁴ Cfr.

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf

⁵ Il gestore della piattaforma PND è PagoPa SpA, società partecipata dallo Stato attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio e istituita dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della Pubblica Amministrazione – invii al destinatario della notifica un avviso di cortesia in modalità informatica, oltre all’avviso di avvenuta ricezione. Infatti, come determinato all’art. 23, D.L. 76/2020, comma 3, ai fini delle notificazioni di cui sopra, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici.

L’avviso di cortesia è reso disponibile anche tramite il *Punto di accesso telematico ai servizi della PA*, istituito dall’art. 64-bis del D.lgs. 82/2005 (CAD), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come il canale attraverso cui tutti i soggetti pubblici devono rendere fruibili i propri servizi in rete. Detto avviso contiene le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione con il quale il gestore della PND comunica l’esistenza e l’identificativo univoco della notificazione (IUN). Si precisa che l’invio dell’avviso di cortesia viene effettuato anche nell’ipotesi di mancato recapito dell’avviso di ricezione. Per i destinatari non in possesso di un domicilio digitale, si dispone che la notifica venga inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento in luogo della notificazione a mezzo posta (art. 38, comma 1).

Inoltre, come da disposizioni del Decreto Semplificazioni 76/2020 (art. 24), al 30 settembre 2021 la Pubblica Amministrazione deve consentire ai cittadini l’accesso ai propri servizi *online* esclusivamente attraverso le identità digitali nazionali, cioè tramite SPID oppure CIE.

In questo quadro, al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo per le PA di comunicare esclusivamente in via digitale⁶, si inserisce la disposizione volta a garantire a tutti i cittadini l’attribuzione di un domicilio digitale.

Si interviene quindi sul **domicilio digitale**, inteso come indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (come definito dal regolamento UE del 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale (art. 1, comma 1, lett. n-ter del CAD). Al riguardo, l’art. 38, comma 2, lettera a) del D.L. 77/2021, nel novellare l’art. 3-bis del CAD, ha previsto la possibilità di modificare, oltre che di eleggere, il proprio domicilio digitale, determinando, al contempo, la possibilità di eleggere un domicilio digitale speciale solo per determinati atti, procedimenti o affari.

In questo contesto, trova attuazione il comma 2, lettera c) dell’art. 38 del D.L. 77/2021 che, introducendo nel CAD il nuovo art. 64-ter, istituisce il **Sistema di gestione delle deleghe** (SGD), affidandolo alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

⁶A tal fine, l’art. 38, comma 2, lett. a) del D.L. n. 77 ha disposto la modifica dell’integrazione dell’art. 3-bis, comma 3-bis, del CAD.

Il Sistema è volto a favorire l'utilizzo del domicilio e delle identità digitali, consentendo a coloro che non possiedono una identità digitale o che, pur avendola, non sono in grado di utilizzarla al meglio, di delegare ad un altro soggetto l'accesso per proprio conto ai servizi *online* (commi 2 e 3). Tale delega può essere creata attraverso due differenti canali: quello digitale, secondo le modalità previste dall'art. 65 del CAD, e quello fisico, con l'acquisizione della delega cartacea presso lo sportello di uno dei soggetti pubblici abilitati presenti sul territorio.

Nelle comunicazioni con i soggetti che non hanno accesso al domicilio digitale, si prevede al contempo la possibilità di utilizzare il contrassegno a stampa o timbro digitale per la sottoscrizione della copia analogica del documento digitale⁷.

A tal proposito mette conto precisare come il contrassegno a stampa non subentri all'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile *pro tempore* in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, ma vi si affianchi, ponendosi quale strumento alternativo.

Alle copie analogiche con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa, vengono attribuiti gli stessi effetti di legge della sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale. Si attribuisce inoltre all'AgID⁸ il compito di provvedere non solo al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'indice dei domicili digitali nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), ma anche al loro costante aggiornamento come specificato al comma 2, lettera b) dell'art. 38 citato.

Inoltre, come determinato dall'art. 38-*ter*, anche per i gestori di pubblica utilità e operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, viene estesa la possibilità di assolvere tramite PEC – in alternativa all'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, conformemente a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (art. 6, D.Lgs. 82/2005) – agli obblighi di comunicazione con l'utente, laddove si vadano a contestare, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunichi la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, come da disposizioni della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1, commi 291-295).

In materia di **digitalizzazione del procedimento elettorale** interviene l'art. 38-*bis*, prevedendo una serie di misure volte all'informatizzazione delle procedure elettorali preliminari.

⁷ Cfr. art. 38, comma 2, lettera a), n. 3), D.L. 77/2021, che modifica gli artt. 3-*bis*, comma 4-*bis* e 23, comma 2-*bis* del CAD.

⁸ Agenzia per l'Italia Digitale, istituita con D.L. 22 giugno 2012, n. 83

In particolare, con la modifica dell'art. 25 del *Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati* (di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 si è previsto che il deposito del contrassegno da parte dei partiti politici che intendano presentare liste di candidati, possa avvenire anche *a mano su supporto digitale* (oltre che in triplice esemplare in forma cartacea). La novella è intervenuta, poi, anche sul meccanismo di designazione dei rappresentanti della lista, da un lato anticipando al giovedì precedente l'elezione il termine per la presentazione del relativo atto di designazione al segretario del comune in cui ha sede il seggio (il quale ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali)⁹ e, dall'altro, prevedendo che tale presentazione possa avvenire anche tramite PEC. Modifiche analoghe sono state introdotte al Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Sempre nell'ottica di un'accelerazione dei procedimenti elettorali e, più in generale, degli istituti di partecipazione popolare, il terzo comma dell'art. 38-*bis* prevede che il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di *referendum* e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del *referendum* o dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente¹⁰. I certificati rilasciati¹¹ dall'amministrazione costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le sottoscrizioni in questione nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione¹².

⁹ L'art. 25 del D.P.R. 361/1957 prevede che, in alternativa, l'atto di designazione dei rappresentanti di lista possa essere presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

¹⁰ In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare.

¹¹ Il quarto comma dell'art. 38-*bis* fissa termini precisi entro cui le amministrazioni sono tenute a rilasciare i certificati elettorali nel caso in cui la domanda sia stata presentata tramite posta elettronica certificata (o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato). In particolare, nel caso in cui la richiesta sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare i certificati richiesti, in formato digitale, entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. Qualora, invece, la richiesta sia riferita a sottoscrizioni di proposte di *referendum* popolare, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda. La risposta, in ogni caso deve avvenire tramite PEC. La norma non fornisce, invece, alcuna indicazione rispetto alle richieste di certificati elettorali relative a iniziative legislative popolari.

¹² La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi.

Si prevede altresì che i partiti possano trasmettere alla Commissione antimafia le liste delle candidature “*provvisorie*” alle elezioni entro 75 giorni dalla convocazione dei comizi elettorali, per verificare eventuali condizioni ostative alla candidatura, ai sensi del Codice di regolamentazione sulla formazione delle liste elettorali¹³.

L’art. 38-*bis* del D.L. 77/2021, nel novellare il quattordicesimo comma dell’art. 1, L. 9 gennaio 2019, n. 3, ha previsto che, nel caso di elezioni politiche, europee, regionali e amministrative (con esclusione dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti), i partiti, i movimenti politici e le liste dei candidati alla carica di sindaco siano tenuti a pubblicare nel proprio sito internet, entro il quattordicesimo giorno antecedente la tornata elettorale il *curriculum vitae* di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale¹⁴.

Inoltre, i rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici e delle altre liste possono fare richiesta – anche tramite PEC – dei certificati penali rilasciati dai casellari giudiziali per i propri candidati, per ottemperare al loro obbligo di pubblicare *online*¹⁵.

La novella (art. 38-*bis*, comma 8) ha allargato la platea dei soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni elettorali estendendo tale potestà anche agli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza¹⁶. Conseguentemente, la norma prevede la pubblicazione tempestiva sul sito internet istituzionale dell’ordine degli avvocati, dei nominativi dei professionisti iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità in tal senso.

La sperimentazione del voto elettronico per gli elettori fuori sede, prevista dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 627-628, L. 160/2019) per le elezioni politiche ed europee e per i *referendum*, viene estesa anche alle elezioni regionali ed amministrative (art. 38-*bis*, comma 10, D.L. 77/2021).

Si introduce altresì una nuova disciplina per la sottoscrizione elettronica dei *referendum* e delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Come ulteriore misura di partecipazione diretta, in linea con quanto disposto dall’art.9 del CAD, sul tema interviene l’art. 38-*quater*, andando ad integrare le previsioni della legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 341-343) per quanto riguarda l’istituzione di una piattaforma per

¹³ La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature provvisorie.

¹⁴ Rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l’elezione.

¹⁵ A tal proposito la norma precisa che in questo caso *ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet [...] non è richiesto il consenso espresso degli interessati.*

¹⁶ La norma invero, rispetto al testo precedente, contiene anche alcune *novità* di carattere più formale che sostanziale (es. l’inserimento dei sindaci metropolitani) che rappresentano il normale adeguamento della normativa al processo evolutivo cui, nel tempo, è andato incontro l’ordinamento.

la raccolta delle firme digitali, anche mediante la modalità prevista dall'art. 65, comma 1, lett. b), del CAD.

In particolare, si dispone la possibilità di effettuare la raccolta delle “firme” degli elettori anche mediante SPID, carta di identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS), per uno dei *referendum* previsti dagli articoli 75 (abrogativo), 132 (variazioni territoriali) e 138 (modifiche costituzionali) della Costituzione e per la proposta dei progetti di legge di iniziativa popolare (art. 71 della Costituzione).

Infatti, secondo quanto previsto dal CAD (art. 65, comma 1, lettera b), le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide quando l'istante o il dichiarante viene identificato attraverso SPID, CIE o CNS¹⁷.

Una volta acquisita la proposta, la piattaforma le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata (secondo quanto disposto dall'art. 42 del Reg. (UE) 2014/910. Entro due giorni la piattaforma deve rendere disponibile alla sottoscrizione la proposta di *referendum*, ai fini del decorso del termine di cui all'art. 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Oltre alle firme raccolte elettronicamente, i promotori del *referendum* possono raccogliere eventuali firme autografe, che andranno depositate presso l'Ufficio centrale per il referendum nella stessa data di quelle raccolte elettronicamente. Le firme raccolte elettronicamente potranno altresì essere depositate come duplicato informatico ottenuto mediante la memorizzazione del documento originario come all'art. 1, comma 1, lettera i-*quinquies*, del CAD¹⁸, oppure mediante copia analogica su cui apporre a stampa un contrassegno (normalmente un codice QR), tramite il quale è possibile accedere al documento informatico e verificare la corrispondenza dello stesso alla copia analogica. Il contrassegno sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico (art. 23, comma 2-*bis*, del CAD).

Sempre nell'ottica di accelerare il processo di digitalizzazione, inclusione ed accessibilità in corso, il decreto interviene anche sul potenziamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione

¹⁷ In questo caso la norma sembra scontare una certa imprecisione sotto il profilo lessicale. Se, infatti, da un lato SPID (con autenticazione almeno di II livello) CIE e CNS sono strumenti che consentono, rispetto al grado di sicurezza, un'identificazione del titolare analoga a quella fornita da una firma c.d. *forte* (al punto che spesso, soprattutto nei confronti della Pubblica Amministrazione, la legge ne equipara l'efficacia), dall'altro questi strumenti restano strutturalmente e funzionalmente differenti.

¹⁸ Nello specifico, l'art. 1, comma 1, lett. i-*quinquies*) del CAD definisce il *duplicato informatico* come il *documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario*. In altri termini, il duplicato informatico evidenzia una sostanziale identità di forma, contenuto e valori binari (incluso il formato del file) con il documento originario.

Residente (ANPR): il progetto di anagrafe unica a livello nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno con il D.L. 179/2012 che nasce con l'obiettivo di favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi a cittadini, imprese ed enti.

Con l'art. 39 del D.L. 77/2021 si introducono misure di semplificazione al suo istituto. In particolare, viene attribuito all'ANPR il compito di garantire ai comuni i servizi necessari all'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile e viene prevista al suo interno l'integrazione delle liste elettorali¹⁹. Al contempo, si dispone l'utilizzo della *Piattaforma Digitale Nazionale Dati* (PDND) quale ulteriore modalità di fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti che ne hanno diritto.

Inoltre, si prevede il rilascio gratuito di tutti i certificati anagrafici richiesti in modalità telematica.

Ai sensi dell'art. 62, comma 3, quinto periodo, la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR, mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, esenti da imposta di bollo limitatamente agli anni 2021 e 2022²⁰.

L'art. 39, al comma 2, interviene anche sulla semplificazione dei meccanismi di **condivisione dei dati** e di **interoperabilità** tra le amministrazioni, estendendo l'ambito di operatività della PDND, che vede incrementare il numero di banche dati coinvolte al suo interno in quanto ritenute di interesse pubblico.

Come ulteriore passo in avanti, si prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico di accreditarsi alla PDND, di sviluppare le interfacce e di rendere disponibili le proprie basi di dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In questo modo, l'interoperabilità tra le amministrazioni diventerebbe effettiva fino ad evitare, per esempio, che il cittadino debba fornire più volte le stesse informazioni a enti diversi. Secondo il principio europeo del *once-only*, basterà fornirle una sola volta, riducendo così il numero di adempimenti, con un risparmio di tempo e risorse.

¹⁹ Sul punto il comma 2-ter dell'art. 39 rimette ad uno o più decreti del Ministro dell'Interno (adottati nei modi e nelle forme di cui all'art. 62, comma 6-bis, del CAD) la definizione delle modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione (con cui vengono ripartiti gli elettori nelle diverse sezioni elettorali all'interno dei singoli comuni).

²⁰ L'art. 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024* ha esteso l'esenzione dall'imposta di bollo, inizialmente prevista per il solo 2021, anche all'anno 2022.

In fase di prima applicazione, la PDND assicura prioritariamente l'interoperabilità con le *basi di dati di interesse nazionale*²¹ e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia.

Inoltre, nell'ottica di una sempre più completa interoperabilità, in materia di istruzione l'art. 39-*quinquies* del D.L. 77/2021 ha istituito l'*Anagrafe nazionale dell'istruzione* (ANIST) e l'*Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore* (ANIS)²².

L'ANIST è stata istituita con l'intento di perseguire le seguenti finalità:

- rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione;
- accelerare il processo di automazione amministrativa;
- migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni.

Essa si inserisce nel nuovo sistema informativo "*hubscuola*" realizzato dal Ministero dell'Istruzione ed è destinata a subentrare, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche dati di studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, comprese quelle già in essere a livello regionale, provinciale e locale.

L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti mediante l'interoperabilità con i registri scolastici *online*, adottati dai docenti e dalle istituzioni scolastiche a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 31, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Rende inoltre disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione *online* alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

L'ANIST assicura a regioni, comuni e istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati da parte delle PA per le finalità istituzionali. Inoltre, mette a disposizione del Ministero

²¹ Ai sensi dell'art. 60, comma 3-*bis* del CAD, in sede di prima applicazione, sono considerate basi di dati di interesse nazionale:

- il repertorio nazionale dei dati territoriali;
- l'anagrafe nazionale della popolazione residente;
- la banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- il casellario giudiziale;
- il registro delle imprese;
- gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo;
- l'anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
- l'anagrafe delle aziende agricole;
- l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
- il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU);
- l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

²² Tecnicamente l'art. 39-*quinquies* del D.L. 77/2021 ha introdotto due nuovi articoli (il 62-*quater* e il 62-*quinquies*) nell'impianto del CAD.

dell'Interno le informazioni relative al titolo di studio per il successivo inserimento nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'art. 62 del CAD. In particolare, si prevede che l'ANIST e l'ANPR risultino allineate con riferimento ai dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA.

I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST tramite SPID o tramite la carta di identità elettronica (CIE)²³ oppure tramite il punto di accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione (attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 64-*bis* del CAD).

L'ANIST, inoltre, rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione *online* alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

L'ANIS, istituita dal Ministero dell'Università e della Ricerca allo scopo di rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, mira ad accelerare il processo di automazione amministrativa ed a migliorare i servizi per cittadini e PA.

Costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati, viene alimentata dalle istituzioni di formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonché dall'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 105 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2003.

L'ANIS assicura alle singole istituzioni la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati da parte delle PA per le finalità istituzionali. Rende inoltre disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione *online* alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilità con le altre banche dati di rilevanza nazionale che sono d'interesse del MIUR.

Così come per l'ANIST, per l'ANIS è prevista la possibilità di accesso da parte dei cittadini che intendano consultare i propri dati anche a fini certificativi. Anche in questo caso l'accesso è consentito tramite SPID o CIE oppure tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

²³ La norma contiene un riferimento esplicito al comma 2-*quater* dell'art. 64 del CAD il quale, a sua volta, individua come strumenti idonei per l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria un'identificazione informatica lo SPID e la carta di identità elettronica (CIE), senza dire nulla in merito alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS). La sostanziale identità, proprio sotto il profilo dell'identificazione informatica, tra CIE e CNS porta a considerare anche quest'ultima come valido strumento di accesso a questa categoria di servizi offerti dalla PA.

Ai sensi dell'art. 39-*sexies* il Ministero dell'Istruzione si avvale, sulla base di specifica convenzione di durata pluriennale, della *Società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria* per la realizzazione di un *Sistema informativo integrato a supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica*. Tale Sistema consente la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per:

- la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico;
- il supporto alla gestione giuridica ed economica del personale, anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale;
- la didattica a distanza;
- l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche.

La società incaricata assicura il raggiungimento di queste finalità in via diretta nonché avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare le attività di supporto nel rispetto della normativa vigente- e di esperti.

Sugli atti costitutivi, statuti e successive modificazioni delle **start-up innovative**²⁴, costituite in forma di società a responsabilità limitata (anche semplificata) redatte con le modalità alternative all'atto pubblico²⁵, ritenute illegittime dal Consiglio di Stato²⁶, interviene l'art. 39-*septies*. Esso determina che tali atti restino validi ed efficaci purché depositati presso l'Ufficio del Registro delle Imprese al 31 luglio 2021; le medesime società conservano pertanto l'iscrizione nel Registro. Per le modifiche successive ai medesimi atti, in assenza di una disciplina sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, prevede il ricorso alla figura professionale del notaio, in base alle norme del Codice civile.

Il decreto contiene poi importanti novità volte a rendere più rapide ed efficienti le procedure autorizzatorie necessarie per l'**infrastrutturazione digitale e la banda ultra-larga** per cui, all'aumentare della copertura, aumenterà conseguentemente anche il numero di cittadini e imprese che, grazie alla nuova tecnologia, potranno usufruire al meglio di tutti i servizi digitali ormai disponibili. Ad intervenire in tal senso è l'art. 40 del D.L. 77/2021, con norme che mirano a semplificare l'*iter* per le opere di cantiere e quelle all'interno degli edifici.

A tal fine, vengono rivisti i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (art. 87, comma 2 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259) e quelli concernenti la

²⁴ Cfr. il D.L. 179/2012, art. 25, comma 2, per i requisiti di *start-up* innovativa.

²⁵ Ai sensi dell'art. 4, comma 10-*bis*, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 17 febbraio 2016.

²⁶ Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 29 marzo 2021, n. 2643.

disciplina delle opere civili, degli scavi e dell'occupazione di suolo pubblico necessari per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica (art. 88, comma 3, D.lgs. 259/2003).

Viene prevista la cosiddetta **istanza unica** a cui possono ricorrere gli operatori del settore, in base alla quale il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

Successivamente si dispone la convocazione della **conferenza di servizi**, non più in termini facoltativi, nei casi in cui siano necessari pronunciamenti di più amministrazioni per l'autorizzazione dell'intervento e parallelamente, con la riduzione dei tempi di convocazione della stessa. Alla conferenza dei servizi prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli. Il parere positivo della conferenza di servizi sostituisce tutti i provvedimenti autorizzativi. Inoltre, dopo 90 giorni scatta il silenzio-assenso secondo cui, le istanze di autorizzazione si intendono accolte, velocizzando così le procedure autorizzatorie.

In caso di inerzia, viene in soccorso l'art. 12 del D.L. 77/2021 mentre, in caso di dissenso tra i vari soggetti istituzionali coinvolti, trova applicazione l'art. 13 del medesimo decreto.

Per le procedure di posa in opera di infrastrutture a banda ultra-larga viene inoltre esplicitato il ricorso alla metodologia della micro-trincea²⁷, prevedendo una semplificazione per quanto riguarda l'esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche e per la tutela dei beni culturali.

Si prevedono poi ulteriori semplificazioni per l'installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive (art. 40 comma 5).

Con l'art. 41 si introduce un procedimento sanzionatorio per le pubbliche amministrazioni in caso di inosservanza degli obblighi in materia di transizione digitale.

Il regime sanzionatorio introdotto ha la finalità di:

- assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea;
- assicurare la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dal PNRR;
- garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

²⁷ Attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2 a 4cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo di 35 cm.

- garantire la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale nelle materie attinenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano.

È l'AgID, a esercitare poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della PA, comprese le linee guida e il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione; così come di misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili su cui ricadono responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Infatti, al comma 1 del citato art. 41 si istituisce il nuovo art. 18-*bis* nel CAD (D.lgs. 82/2005) recante disposizioni in materia di violazioni degli obblighi di transizione digitale da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti tenuti al rispetto dei medesimi obblighi²⁸, specificando che l'accertamento delle violazioni comporta tre ordini di misure applicate contestualmente:

- responsabilità dirigenziale e disciplinare;
- sanzioni amministrative pecuniarie (da 10 mila a 100mila euro);
- esercizio del potere sostitutivo.

All'AgID è inoltre attribuito il compito di individuare i termini e le modalità con cui le amministrazioni centrali e locali devono effettuare le migrazioni dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici verso le strutture previste che garantiscono i necessari requisiti di sicurezza e affidabilità (art. 18-*bis* del CAD, introdotto dall'art. 41, comma 1 del D.L. 77/2021).

Le violazioni il cui accertamento è di competenza AgID riguardano:

- la mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni o trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri;
- la violazione dell'obbligo di accettare i pagamenti spettanti attraverso sistemi di pagamento elettronico;
- la mancata disponibilità di dati in formato elettronico entro la data stabilita dal Presidente del Consiglio;
- l'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi di dati;
- la violazione dell'obbligo di utilizzare esclusivamente identità digitali per l'identificazione degli utenti dei servizi *online*;

²⁸ Autorità indipendenti, gestori dei servizi pubblici, società in controllo pubblico (ai sensi dell'art. 2, comma 2, CAD).

- la violazione dell'obbligo di rendere disponibili i propri servizi in rete;
- la non ottemperanza al rispetto delle regole in materia di livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali;
- la violazione dell'obbligo di consentire agli utenti di esprimere soddisfazione per i servizi in rete;
- la mancata comunicazione agli interessati delle modalità per esercitare in via telematica il diritto dei partecipanti al procedimento di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti.

Il D.L. 77/2021 interviene anche in materia di infrastrutture digitali per la sanità, prevedendo, con l'art. 42, disposizioni attuative in materia di **certificazioni verdi COVID-19**²⁹, con riferimento all'implementazione della Piattaforma nazionale-DGC (*digital green certificate*) per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria³⁰, dalla società Sogei S.p.A.³¹ e gestita dalla stessa per conto del Ministero della Salute (titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma).

Viene previsto che le certificazioni in oggetto siano rese disponibili all'interessato mediante le seguenti modalità: il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE); l'accesso – tramite autenticazione – alla Piattaforma nazionale-DCG; il punto di accesso telematico³² attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per i servizi pubblici in rete nonché tramite l'applicazione cosiddetta App Immuni³³ e l'App IO.

Sulla digitalizzazione dei servizi informatici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili interviene l'art. 43 del D.L. 77/2021. Il comma 1 consente al Ministero di avvalersi di Sogei S.p.A. per portare avanti interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli obiettivi di cui al Regolamento UE 2021/240 (sulle forme e regole di erogazione dei finanziamenti UE) e Regolamento UE 2021/241 (sull'istituzione del dispositivo per la ripresa e la resilienza - RRF), nonché quelli previsti dal decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, art.

²⁹ Sul rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione al COVID-19 si rimanda al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, il regolamento (UE) 2021/954 ha esteso tale quadro ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nello "spazio Schengen". Entrambi i regolamenti sono stati adottati il 14 giugno 2021.

³⁰ Cfr. <https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/home>

³¹ Società a capitale controllato interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

³² Istituito dall'art. 64-bis del CAD, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

³³ Applicazione per il tracciamento di contatti tra persone che fa riferimento ad una piattaforma istituita presso il Ministero della Salute. Riguardo a tale applicazione, cfr. l'art. 6 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, e successive modificazioni.

1, comma 7, che aveva approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari per integrare con risorse nazionali gli investimenti del PNRR.

Inoltre, si ribadisce che le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati per l'attuazione del programma *Next Generation EU* siano responsabili della relativa attuazione in linea con il principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi. Al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico, secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1043.

Al contempo, con i commi *2-bis* e *2-ter* del sopra citato art. 43 D.L. 77/2021, si interviene per favorire la trasformazione digitale della rete stradale nazionale, disciplinando le sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa, nonché l'istituzione di un Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road³⁴ e per i veicoli e i mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica.

Con i commi *2-quater* e *2-quinquies* si interviene, infine, sulla semplificazione per il conseguimento delle patenti nautiche, con particolare riferimento allo svolgimento delle visite mediche per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica.

³⁴ In base al decreto ministeriale del 28 febbraio 2018, si definiscono *Smart Road* le infrastrutture stradali per le quali è compiuto un processo di trasformazione digitale orientato a introdurre piattaforme di osservazione e monitoraggio del traffico, modelli di elaborazione dei dati e delle informazioni, servizi avanzati ai gestori delle infrastrutture, alla pubblica amministrazione e agli utenti della strada, nel quadro della creazione di un ecosistema tecnologico favorevole all'interoperabilità tra infrastrutture e veicoli di nuova generazione.

Riferimenti normativi	<p>Titolo II del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108</p> <p>D.L. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)</p>
Tag	<p>Digitalizzazione, notifica digitale, domicilio digitale, Sistema di gestione delle deleghe, procedimento elettorale, ANPR, condivisione dei dati, interoperabilità, <i>start-up</i> innovative, infrastrutturazione digitale, istanza unica, conferenza di servizi, banda ultra-larga</p>
Glossario	<p>(AgID) Agenzia per l'Italia Digitale</p> <p>(ANPR) Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente</p> <p>(ANIS) Anagrafe Nazionale dell'Istruzione Superiore</p> <p>(ANIST) Anagrafe Nazionale dell'Istruzione</p> <p>(CAD) Codice dell'Amministrazione Digitale</p> <p>(CIE) Carta d'Identità Elettronica</p> <p>(IUN) Identificativo Univoco della Notificazione</p> <p>(PEC) Posta Elettronica Certificata</p> <p>(PDND) Piattaforma Digitale Nazionale Dati</p> <p>(PND) Piattaforma per la Notificazione Digitale</p> <p>(PNRR) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</p> <p>(SPID) Sistema Pubblico di Identità Digitale</p>